

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-119/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo]

(2021/C 490/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Līga Šenfelde

Convenuto: Lauku atbalsta dienests

Dispositivo

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), della disposizione sopra citata, possa cumulare tale aiuto con l'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), della medesima disposizione, a condizione che sia rispettato l'importo massimo dell'aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 di tale articolo.
- 2) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l'ottenimento dell'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 201 del 15.6.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU

(Causa C-136/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che corredata la decisione sanzionatoria)

(2021/C 490/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Járásbíróság

Parte nel procedimento principale

Convenuta: LU

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l'autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all'articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.

⁽¹⁾ GU C 215 del 29.6.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 — Sebastian Veit / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-272/20 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto]

(2021/C 490/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorre: Sebastian Veit (rappresentante: K. Kujath, agente)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Sebastian Veit è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 371 del 3.11.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P.

(Causa C-338/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione)

(2021/C 490/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi